



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA SANITARIA

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Cittadella Universitaria di Monserrato (CA) • Cap 09042 • Blocco I, P2

tel: (070) 675.3133 • Fax: 070-6753137 • email: presidenzamedicina@unica.it • web: www.unica.it



INDICE

TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Ambito di Applicazione

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo 3 – Organi della Scuola

Articolo 4 – Direttore della Scuola

Articolo 5.1 – Consiglio della Scuola

Articolo 5.2 – Comitato Didattico

Articolo 6 – Corpo Docente

Articolo 7 – Rappresentanza dei Medici in Formazione Specialistica

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Articolo 8 – Regolamento Didattico

Articolo 9 – Programmazione Didattica

Articolo 10 – Valutazione della qualità della didattica e del percorso professionalizzante

TITOLO IV – GESTIONE DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

Capo I – Ammissione, immatricolazione, iscrizione ed altri eventi di carriera

Articolo 11 – Rinuncia agli studi e decadenza

Articolo 12 – Trasferimento in entrata da altro Ateneo

Articolo 13 – Trasferimento in uscita ad altro Ateneo

Articolo 14 – Periodi di sospensione della carriera e recupero delle attività formative non svolte

Articolo 15 – Coperture Assicurative

Articolo 16 – Idoneità fisica e sorveglianza sanitaria

Capo II – Attività Formative

Articolo 17 – Accertamento della frequenza e libretto-diario

Articolo 18 – Formazione all'interno della Rete Formativa

Articolo 19.1 – Formazione fuori Rete Formativa nel territorio nazionale Italiano

Articolo 19.2 – Formazione fuori Rete Formativa all'Estero

Articolo 20 – Esame di profitto annuale e commissioni

Articolo 21 – Esame di Diploma

Articolo 22 – Riconoscimento crediti e abbreviazioni di corso

TITOLO V - NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA

Capo I - Formazione e attività assistenziale

Articolo 23 – Caratteristiche della formazione

Articolo 24 – Attività assistenziali dello specializzando

Articolo 25 – Tutor

Capo III - Impegno orario e assenze

Articolo 26 – Impegno orario

Articolo 27 – Assenze per motivi personali ("ferie")

Articolo 28 – Assenze ingiustificate

Articolo 29 – Obblighi formativi dei Specializzandi medici ammessi "in soprannumero"

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 – Emanazione e modifiche

Articolo 31 – Disposizioni finali



TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- a) **DPR 162/1982**: "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle Scuole di Specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- b) **DLgs 368/1999**: Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;
- c) **Legge 240/2010**: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- d) **DM 68/2015**: "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- e) **DI 716/2016**: "Riordino delle Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai "non medici";
- f) **DI 402/2017**, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- g) **Specializzando medico**: lo specializzando in possesso di laurea in Medicina e chirurgia o titolo equipollente iscritto ad una Scuola di Specializzazione di area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Cagliari;
- h) **Specializzando non medico**: l'iscritto ad una Scuola di Specializzazione di area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Cagliari che consente l'accesso a coloro che sono in possesso di una laurea diversa da quella in Medicina e chirurgia o titolo equipollente;
- i) **Contratto di formazione specialistica**: il contratto stipulato dal Medico in formazione specialistica con l'Università degli Studi di Cagliari e la Regione Sardegna in base allo schema tipo di cui al "Contratto di Formazione Specialistica";
- j) **Formazione specialistica**: il complesso delle attività che hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze richieste nell'esercizio di particolari attività professionali;
- k) **Attività formativa**: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- l) **Sede formativa**: la struttura afferente alla Rete Formativa alla quale lo specializzando è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio e nei successivi anni di corso, per lo svolgimento delle attività formative;
- m) **Rete Formativa**: l'insieme delle strutture fisiche (dipartimenti, unità operative assistenziali, servizi, sezioni, centri, laboratori, poliambulatori ecc.) ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica;
- n) **Sede amministrativa**: la sede presso la quale la Scuola è attivata (art. 3 comma 7 del DM 68/20).



Articolo 2 – Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli Specializzandi iscritti a Scuole di Specializzazione di area sanitaria attivate presso l'Università degli Studi di Cagliari.
2. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dello statuto e del Regolamento didattico dell'Università di Cagliari, gli aspetti amministrativi e organizzativi delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, istituite e attivate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e successive modifiche e integrazioni e del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche, in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
3. Nel caso di Scuole di Specializzazione della stessa tipologia istituite e attivate da più atenei con sede amministrativa presso l'Università di Cagliari, si applicano le disposizioni del presente Regolamento coordinate con l'apposita convenzione interuniversitaria.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo 3 – Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione:
 - a) Il Direttore della Scuola;
 - b) Il Consiglio della Scuola.

Articolo 4 – Direttore della Scuola

1. Il Direttore della Scuola deve essere un professore di ruolo a tempo pieno del settore scientifico disciplinare caratterizzante la tipologia della scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari, il Direttore della Scuola deve essere un Professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compreso nell'ambito specifico della tipologia della Scuola di Specializzazione.
2. Con riferimento all'art. 4, comma 3, del D.M. n. 68/2015, per le Scuole già attivate, in casi eccezionali e motivati ed in via transitoria nei limiti consentiti dalle norme vigenti, la direzione della scuola può essere affidata ad un professore di ruolo del macro-settore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della scuola, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 336.
3. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto tra i professori di 1° e 2° fascia componenti il Consiglio della Scuola e appartenenti al Settore Scientifico Disciplinare di riferimento della stessa. La votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e nella seconda con il ballottaggio tra i due candidati più votati.
4. Qualora il Direttore sia cessato o stia per scadere il suo mandato, le elezioni sono indette dal Decano, Professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.
5. Il verbale del Consiglio della Scuola relativo alla nomina del Direttore è trasmesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e agli uffici competenti per il successivo decreto rettorale.
6. Il Direttore dura in carica per tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per un solo mandato. Non si può ricoprire l'incarico di Direttore contemporaneamente per più Scuole di Specializzazione.
7. Il Direttore rappresenta la Scuola di Specializzazione nei rapporti con l'Ateneo e il Servizio Sanitario Nazionale, è il responsabile del suo funzionamento e ne promuove e coordina le diverse attività. Il Direttore ha la responsabilità amministrativa e gestionale, convoca e presiede il Consiglio della Scuola curandone l'esecuzione delle delibere. Spettano al Direttore, di concerto con il Presidente di Facoltà, anche i compiti descritti nel Protocollo regionale sulla formazione specialistica e nei relativi Accordi attuativi locali.



8. In particolare il Direttore è responsabile e competente per le seguenti attività:
 - a) convoca e presiede, almeno due volte l'anno o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti, il Consiglio della Scuola di Specializzazione, predisponendo l'ordine del giorno ed organizzando i lavori;
 - b) convoca e presiede le sedute telematiche del Consiglio della Scuola e/o del Comitato Didattico, predisponendo l'ordine del giorno e redigendo il verbale conclusivo della riunione;
 - c) convoca e presiede le sessioni di Diploma di Specializzazione, indicando la data, l'ora, l'ubicazione e la composizione della commissione, dandone opportuna comunicazioni agli organi preposti. Redige gli atti finali secondo la procedura on-line adottata.
 - d) vigila sull'osservanza, nell'ambito della Scuola di Specializzazione, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, nonché quelle non espressamente attribuite dal Regolamento della Scuola ad altri organi della Scuola;
 - f) in caso di necessità e urgenza può adottare provvedimenti amministrativi, di competenza degli altri organi della Scuola, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.
9. Il Direttore può designare, sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore vicario che lo sostituisca in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni.
10. Il Direttore vicario potrà essere nominato tra i professori di ruolo appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola, ovvero al Macro Settore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della scuola, ovvero ai settori scientifico disciplinari obbligatori e irrinunciabili della Scuola, di cui al D.M. 29 marzo 2006.

Articolo 5 – Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto:
 - a) dal Direttore della Scuola;
 - b) dai docenti di ruolo della Scuola di Specializzazione, compresi gli eventuali docenti a contratto selezionati in base a quanto previsto dal DM 68, che partecipano alle riunioni del Consiglio della Scuola con diritto di voto;
 - c) 3 rappresentanti degli Specializzandi, eletto secondo le modalità riportate all'art. 7;
2. Il Consiglio della Scuola svolge le funzioni di seguito elencate:
 - a) programma e organizza le attività didattico formative e professionalizzanti all'inizio di ogni anno accademico;
 - b) definisce tipologie, contenuti e impegno didattico degli insegnamenti;
 - c) approva la programmazione didattica e assume decisioni in merito alla carriera degli Specializzandi;
 - d) prevede e organizza sistemi di registrazioni oggettiva delle attività svolte dagli Specializzandi;
 - e) propone agli organi competenti l'affidamento degli insegnamenti vacanti;
 - f) redige e propone ai competenti organi le modifiche al presente Regolamento;
 - g) autorizza lo svolgimento di attività fuori Rete Formativa all'estero e le relative conferme di riconoscimento nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale;
 - h) si pronuncia definitivamente in materia di riconoscimento di studi svolti all'estero;
 - i) nomina le Commissioni delle prove di verifica del profitto degli Specializzandi nonché delle prove finali per il conseguimento del Diploma di Specializzazione. In caso d'urgenza, tali Commissioni, possono essere direttamente nominate dal Direttore della Scuola;
 - j) vigila sull'osservanza delle norme previste dall'art 40 comma.1 dl.368/99 e comunica ai competenti organi il mancato rispetto delle stesse sulla base della normativa vigente;
 - k) svolge gli altri compiti previsti dai Regolamenti di Ateneo e le funzioni delegate dal Dipartimento di riferimento;



- l) accerta, i requisiti minimi delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale che possono far parte della Rete Formativa, in conformità a quanto stabilito dall'osservatorio nazionale;
- m) formula al Dipartimento, per la successiva trasmissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia le proposte di convenzione con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, in possesso dei requisiti minimi, al fine di costituire la Rete Formativa della Scuola.

Articolo 6 – Comitato Didattico

1. Il Comitato Didattico è un organo di supporto al Consiglio della Scuola, al quale vengono delegate dal Consiglio stesso funzioni deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola. In particolare, approva:
 - la collocazione dei Medici in Formazione Specialistica in strutture extra Rete Formativa.
2. Il Comitato Didattico, presieduto dal Direttore della Scuola, è composto da almeno cinque membri che si riuniscono generalmente, ma non esclusivamente, in forma telematica per deliberare i punti all'ordine del giorno.
3. Requisito per far parte del Comitato Didattico è quello di essere docenti all'interno della Scuola di riferimento, anche appartenenti a SSD diversi da quello della Scuola di Specializzazione.
4. Può partecipare alle sedute anche un Rappresentante degli Specializzandi, previa convocazione formale del Direttore della Scuola

Articolo 7 – Corpo Docente

1. Il corpo docente delle Scuole di Specializzazione di Area Medica è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, e da personale del SSN operante nella struttura di sede e nelle strutture appartenenti alla Rete Formativa della Scuola. Il personale del SSN deve possedere i requisiti di qualificazione scientifica previsti dall'allegato 4 del DI 402/2017, ossia almeno uno degli indicatori ASN per professore associato. Per specifiche esigenze della Scuola anche nell'ambito di specifici accordi e convenzioni, potranno essere affidati incarichi di insegnamento a titolo gratuito o retribuito ai sensi dell'art. 23 e 24 della L. 240/2010.
2. Il Dipartimento di riferimento della Scuola, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti ospedalieri di Unità Operativa delle strutture sanitarie della Rete Formativa o struttura assimilabile del territorio su proposta dei Consigli delle Scuole; il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto anche dei vigenti parametri di valutazione scientifica. L'Università e la struttura sanitaria di riferimento, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del SSR all'attività didattica in relazione ai deliberati del Consiglio della Scuola. I Dirigenti di cui trattasi assumono il titolo di Professore a Contratto ai sensi della normativa vigente ed in quanto tali sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli Specializzandi.
3. L'attività didattica viene svolta contestualmente alla attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del SSN, previo assenso della rispettiva Azienda Sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.
4. I docenti partecipano alle attività formative e culturali della Scuola, esplicano attività docente e formativa, svolgono attività valutativa sia formale che sul campo e continuativa. Essi si attengono in modo vincolante alle deliberazioni del Consiglio, svolgono attività didattica programmata sotto forma di lezioni frontali, seminari, brevi corsi monografici, discussione di casi clinici, seminari interdisciplinari, ecc.; contribuiscono, nell'ambito del Consiglio, all'elaborazione del piano didattico; partecipano alle Commissioni esaminatrici in particolare per l'esame di fine anno qualora coinvolti negli obiettivi di formazione di quell'anno specifico.



Articolo 8 – Rappresentanza dei Medici in Formazione Specialistica

1. I rappresentanti dei Medici in Formazione Specialistica durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti per una sola volta. Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola/ Presidente almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. L'elettorato attivo è costituito da tutti gli Specializzandi in corso e in regola con il pagamento delle tasse alla data di svolgimento delle votazioni.
2. Per eleggere le rappresentanze degli Specializzandi di cui al precedente articolo, ogni elettore dispone di una sola preferenza. L'elezione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo (arrotondato per difetto) degli aventi diritto e risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di parità, risulta eletto l'iscritto da minor tempo e in caso di parità ulteriore, il più giovane di età. Qualora il quorum non venga raggiunto l'organo rappresentativo rimane privo della rappresentanza degli Specializzandi per il relativo biennio accademico. In caso di decadenza o di dimissioni dei rappresentanti eletti, subentrano i candidati non eletti presenti nella rispettiva graduatoria. Se la graduatoria risulta esaurita, sono indette e svolte elezioni suppletive con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, tranne nei 12 mesi antecedenti la scadenza del mandato. I nuovi eletti rimangono in carica fino al termine del mandato dei rappresentanti sostituiti.
3. Lo specializzando che consegua il titolo finale decade automaticamente dalla carica.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Articolo 9 – Regolamento Didattico

1. Ogni Scuola di Specializzazione approva annualmente un Regolamento didattico definito secondo le indicazioni del presente Regolamento di funzionamento. Il Regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio in conformità con l'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti.
2. Le eventuali successive modifiche sono deliberate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e approvate dalla Struttura di Riferimento.
3. Il Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione deve contenere:
 - la descrizione del profilo specialistico;
 - il piano formativo complessivo contenente l'elenco delle attività di didattica frontale da erogare e delle attività professionalizzanti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento;
 - gli obiettivi formativi specifici e i crediti ad essi attribuiti;
 - l'elenco delle attività professionalizzanti obbligatorie.

Articolo 10 – Programmazione Didattica

1. Entro la data di inizio delle attività formative, il Consiglio della Scuola di Specializzazione con sede amministrativa presso l'Università di Cagliari predispone, sulla base del piano formativo definito nel proprio Regolamento didattico la proposta di programmazione didattica. Tale programmazione deve contenere, tra l'altro, la proposta degli incarichi di insegnamento tra i docenti (i docenti universitari, il personale dirigente del S.S.N in servizio in strutture della Rete Formativa e docenti esterni a cui è attribuito un incarico di insegnamento) nel rispetto delle percentuali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti e linee guida dell'Università di Cagliari relativi alle procedure di attribuzione degli incarichi. La proposta viene inviata ai Dipartimenti competenti per ciascun SSD presente nella programmazione didattica della Scuola

Articolo 11 – Valutazione della qualità della didattica e del percorso professionalizzante

1. I consigli delle Scuole di Specializzazione, con sede amministrativa presso l'Università di Cagliari, attuano azioni di riesame rispetto alla loro attività didattica e del percorso di addestramento professionalizzante, tenendo conto dei dati sulle carriere degli Specializzandi, dell'opinione espressa dagli stessi negli appositi questionari, delle relazioni sulla didattica predisposte dalla Struttura di Riferimento, dei rapporti del nucleo di valutazione dell'Ateneo e degli organi accademici.



TITOLO IV – GESTIONE DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

Articolo 12 – Rinuncia agli studi e decadenza

1. Il Direttore/Coordinatore della Scuola è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Ateneo del verificarsi di eventi che comportino la risoluzione del contratto di formazione specialistica, come previsto dal decreto legislativo 368/1999, art. 37, comma 5

Articolo 13 – Trasferimento in entrata da altro Ateneo

1. Il trasferimento da altro Ateneo, per anni successivi al primo, è possibile a seguito di presentazione della domanda al Magnifico Rettore, su apposito modulo, almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno contrattuale. Alla domanda devono essere allegati: a) autocertificazione con esami sostenuti e durata legale del corso; b) nulla osta rilasciato del Consiglio della Scuola dell'Università di provenienza. L'accoglimento della domanda di trasferimento è comunque subordinato all'ammissione all'anno successivo a seguito del superamento nella sede di provenienza dell'esame di profitto previsto.
2. Il trasferimento è possibile solo nei limiti dei posti vacanti o della capacità ricettiva della Scuola e previo nulla osta da parte della Scuola ricevente.

Articolo 14 – Trasferimento in uscita ad altro Ateneo

1. Il trasferimento in uscita verso altri Atenei è consentito previa verifica del rispetto della capacità ricettiva della Scuola di Specializzazione dell'Ateneo di destinazione.
2. Non sono ammessi trasferimenti al primo anno di corso, né in corso d'anno ossia durante la frequenza di un anno di corso.
3. Il trasferimento ad altro Ateneo è possibile solo previo parere positivo da parte del Consiglio della Scuola di appartenenza, salvo la garanzia del numero minimo di iscritti per l'attivazione della Scuola stessa e solo in presenza di documentati motivi di salute o personali dello specializzando, in ogni caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto.
4. Il numero massimo di trasferimenti verso altri Atenei non potrà essere in nessun caso superiore al 20% degli iscritti alla Scuola per l'intera durata del corso; per ciascun anno non potrà essere autorizzato un numero di trasferimenti superiori al 30% degli iscritti al singolo anno. Nel caso in cui il 20% del numero di iscritti alla Scuola sia inferiore all'unità, la trasferibilità ad altra Scuola sarà comunque pari ad un iscritto per l'intera durata del corso.
5. L'interessato deve fare domanda al Magnifico Rettore su un apposito modulo, corredata del nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola di destinazione, almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo anno. L'Università di destinazione dovrà attestare la disponibilità del posto.
6. È responsabilità del richiedente verificare le scadenze, i termini e gli ulteriori vincoli posti, dalla sede universitaria verso la quale chiede il trasferimento.
7. Se il contratto dello specializzando è finanziato dalla Regione Sardegna è vincolante anche il parere del finanziatore.

Articolo 15 – Periodi di sospensione della carriera e recupero delle attività formative non svolte

1. La formazione degli Specializzandi medici è sospesa esclusivamente per gravidanza o malattia la cui durata superi i quaranta giorni lavorativi consecutivi (articolo 40 comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999).
2. Durante i periodi di sospensione della formazione come sopra definita, allo specializzando medico compete esclusivamente la "parte fissa" del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre la durata legale del corso.
3. In caso di assenza inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per motivi di salute o per motivi connessi all'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza e della maternità la carriera dello specializzando medico non viene sospesa.
4. La richiesta di sospensione va presentata per iscritto e deve indicare:
 - la data di decorrenza. Non è possibile chiedere la sospensione con effetto retroattivo, né chiedere la riattivazione anticipata della carriera sospesa – salvo i casi di gravidanza emotivi di salute e sulla base di presentazione di



idonea certificazione medica;

- la data in cui si intende riattivare la carriera;
- la motivazione della richiesta e idonea documentazione giustificativa (nei casi di gravidanza o malattia, in particolare, le prescritte certificazioni mediche).

5. Nel periodo di sospensione non possono compiersi atti di carriera né può svolgersi alcuna attività formativa, pena la nullità.
6. In caso di sospensione di durata inferiore all'intero anno di corso, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può tuttavia ammettere lo specializzando a sostenere l'esame di profitto nei tempi consueti sulla parte di attività svolta. La registrazione dei crediti acquisiti sarà proporzionale all'attività formativa svolta. L'integrazione dei crediti mancanti sarà registrata, previa la loro acquisizione, al termine del periodo di recupero.
7. Al termine del periodo di sospensione la carriera è riattivata automaticamente.
8. La durata della formazione specialistica non può essere ridotta. Pertanto, il periodo di sospensione della formazione deve essere recuperato per intero con un periodo formativo di uguale durata.
9. Il periodo di sospensione si recupera, di norma, al termine della durata legale della specializzazione, con conseguente differimento dell'esame di Diploma.
10. Le assenze che non sospendono la formazione, e che siano diverse da quelle consentite dal successivo articolo possono comportare il recupero dell'attività formativa non svolta, con i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Articolo 16 – Coperture Assicurative

1. L'Azienda sanitaria di riferimento garantisce ai Medici in Formazione Specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi, gli infortuni e malattie professionali derivanti dall'esercizio delle attività e delle prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale nelle proprie strutture, con le medesime modalità previste per il personale dipendente.
2. Come principio generale, salvo accordi diversi, qualora detta attività sia svolta in sede diversa e autorizzata, appartenente alla Rete Formativa della Scuola o comunque regolata da apposita convenzione con la Scuola di appartenenza, tale sede deve provvedere alla copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative andranno esplicitate nella convenzione di costituzione della rete formativa.
3. Per quanto attiene alla copertura assicurativa obbligatoria infortuni e malattie professionali, questa viene garantita dall'Azienda sanitaria di riferimento con diritto di rimborso a carico della sede diversa e autorizzata.
4. Relativamente alla eventuale copertura del rischio per colpa grave, compete al singolo medico in formazione specialistica avvalersi della possibilità di provvedere direttamente.
5. Qualora i periodi di frequenza all'estero siano richiesti dallo specializzando e vengano svolti in Paesi nei quali l'Azienda sanitaria di riferimento non garantisca formalmente la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, gli infortuni e le malattie professionali derivanti dall'esercizio delle attività e delle prestazioni assistenziali previste dal programma di formazione individuale, le coperture assicurative saranno a carico del medico in formazione specialistica.

Articolo 17 – Idoneità fisica e sorveglianza sanitaria

1. Il medico in formazione specialistica al momento dell'immatricolazione, o comunque prima della stipula del contratto, viene sottoposto agli accertamenti necessari per il rilascio della certificazione di idoneità prevista dalle normative vigenti in materia. L'onere di tali accertamenti è a carico della Struttura Sanitaria sede della Scuola, così come previsto dall'Accordo attuativo tra l'Università e l'Azienda sanitaria di riferimento.
2. Gli accertamenti sanitari preliminari e periodici in caso di eventuale esposizione a fonti radianti e la fornitura di strumenti di controllo e protezione sono a carico dell'Azienda sanitaria a cui fa capo l'Unità Operativa in cui il medico in formazione opera.



Capo II – Attività Formative

Articolo 18 – Accertamento della frequenza e libretto-diario

1. La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria.
2. Le modalità di accertamento sono stabilite dalle singole Scuole di Specializzazione, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali.
3. L'accertamento della frequenza è demandato a ciascun docente/tutor delle singole attività formative, che deve comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione i casi di mancata frequenza entro sette giorni dal termine dello svolgimento delle attività formative. In mancanza di tale espressa comunicazione, l'attestazione di frequenza è certificata d'ufficio a tutti gli Specializzandi regolarmente iscritti.
4. In attuazione dell'art. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 368/1999, la Direzione della scuola fornisce a ciascun medico in formazione specialistica un apposito libretto/diario personale di formazione.
5. In tale libretto devono essere riportati mensilmente e dettagliatamente dal medico in formazione specialistica attività e interventi (inclusa la didattica frontale ed i seminari), concordati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione con la Direzione Sanitaria e con i Direttori delle strutture dell'Azienda.
6. Attività e interventi sono firmati dal medico in formazione specialistica e certificati mediante firma del tutore e del Direttore della Struttura presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali previste dal programma formativo.
7. Il libretto deve altresì contenere un giudizio, espresso dal tutore preposto alle singole attività, sul conseguimento degli obiettivi, sulle capacità e le attitudini del medico in formazione e sul livello di autonomia raggiunto.
8. Al termine di ciascun anno di corso il libretto, debitamente compilato e firmato, deve essere consegnato all'Ufficio Alta Formazione contestualmente ai verbali d'esame.

Articolo 19 – Formazione all'interno della Rete Formativa

1. La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella Rete Formativa della Scuola di Specializzazione ed è fatto obbligo allo Specializzando il rispetto della frequenza in tutte le sedi assegnate.

Articolo 20 – Formazione fuori Rete Formativa nel Territorio Nazionale Italiano

1. In conformità al programma formativo dello specializzando e su indicazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture esterne (italiane o straniere) non rientranti nella Rete Formativa. Tale periodo non può superare i 18 mesi nell'arco dell'intera durata del corso di formazione specialistica (comprensivi dell'eventuale periodo di formazione per partecipazione al programma ERASMUS) e deve essere autorizzato con apposito provvedimento, ovvero con sottoscrizione di apposito atto convenzionale.
2. Al fine di ottenere l'autorizzazione dal Consiglio della Scuola per effettuare un periodo di frequenza presso strutture esterne alla Rete Formativa, il medico in formazione deve produrre presso la segreteria della Scuola apposita istanza allegando i seguenti documenti:
 - a) nulla osta alla frequenza rilasciato dalla struttura ospitante con indicazione del periodo temporale di permanenza del medico in formazione;
 - b) nulla osta al tirocinio formativo fuori rete rilasciato dal Comitato Didattico della Scuola di afferenza;
 - c) progetto formativo da svolgere presso la sede prescelta con indicazione precisa del periodo di inizio e fine formazione, descrizione degli obiettivi formativi e attività da svolgere;
 - d) domanda di tirocinio formativo extra-rete, da parte dello Specializzando, all'Ufficio preposto per l'elaborazione della relativa Convenzione;
3. Le domande di tirocinio formativo fuori rete, devono essere presentate all'Ufficio preposto per la lavorazione e stipula delle rispettive Convenzioni nel rispetto tassativo del Calendario di presentazione delle domande, prodotto dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia e pubblicato sul sito web delle Scuole di Specializzazione.



4. Il mancato rispetto di anche uno solo dei requisiti sopracitati, comporta la non presa in carico della pratica da parte dell'Ufficio preposto alla elaborazione e stipula delle Convenzioni;
5. Il Direttore della Scuola ha la responsabilità di comunicare all'Ufficio Post Laurea dell'Ateneo lo spostamento dello Specializzando fuori dalla Rete Formativa;
6. Per maggiori dettagli sulla procedura e modulistica dei tirocini fuori rete nel territorio nazionale, si rimanda al documento *"Linee guida per la stipula di Convenzioni fuori rete formativa"* pubblicato sito web.

Articolo 21 – Formazione fuori Rete Formativa all'Estero

1. I tirocini formativi fuori rete svolti all'estero seguono un iter procedurale diverso da quelli svolti sul territorio nazionale in quanto non necessitano di una Convenzione ad hoc, come nel caso di quelli svolti sul territorio nazionale.
2. In questo caso, l'accordo viene stipulato direttamente dal Direttore della Scuola con la Struttura Ospitante ubicata fuori dai confini nazionali, attraverso una semplice lettera di intenti siglata dalla Parti.
N.B. – L'Ufficio preposto alla stipula delle Convenzioni per i tirocini svolti nel territorio nazionale non interviene operativamente in questo processo ma viene semplicemente messo a conoscenza.
3. I documenti da produrre sono:
 - a) nulla osta alla frequenza rilasciato dalla struttura ospitante con indicazione del periodo temporale di permanenza del medico in formazione;
 - b) nulla osta al tirocinio formativo fuori rete rilasciato dal Comitato Didattico della Scuola di afferenza;
 - c) progetto formativo da svolgere presso la sede prescelta con indicazione precisa del periodo di inizio e fine formazione, descrizione degli obiettivi formativi e attività da svolgere;
4. Non è previsto un Calendario per la presentazione delle domande, non essendoci particolari documenti di Convenzione da stipulare;
5. Anche in questo caso, il Direttore della Scuola ha la responsabilità di comunicare all'Ufficio Post Laurea dell'Ateneo lo spostamento dello Specializzando fuori dalla Rete Formativa;

Articolo 22 – Esame di profitto annuale e commissioni

1. Al termine di ciascun anno di corso, lo specializzando deve superare una verifica (esame di profitto) per essere ammesso all'anno di corso successivo o, nel caso dell'ultimo anno, all'esame di Diploma.
2. Prima dell'esame, la commissione verifica che sul libretto personale di formazione siano illustrate e certificate tutte le attività professionalizzanti che lo specializzando era tenuto a svolgere nell'anno di corso, secondo quanto previsto dal piano formativo individuale.
3. Qualora tra le attività illustrate nel libretto e quelle programmate risultino carenze formative tali da avere pregiudicato in maniera sostanziale il percorso formativo dell'anno di corso, il Consiglio della Scuola di Specializzazione dovrà motivatamente deliberare in via definitiva l'ammissione, ovvero la non ammissione, dello specializzando stesso all'esame di profitto annuale.
4. Per lo svolgimento dell'esame di profitto è prevista di norma una sessione di esame unica.
5. L'esame di profitto deve svolgersi non prima di quindici giorni dalla conclusione dell'anno di corso e non oltre quindici giorni dopo la conclusione medesima. Il calendario è fissato annualmente dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.
6. L'assenza dall'esame di profitto dello specializzando è giustificata nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore.
7. In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello straordinario previa presentazione di certificazione medica. Se l'assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il Consiglio della Scuola di Specializzazione valuta l'eventuale ammissione del candidato ad un appello straordinario, sulla base di idonea documentazione giustificativa.



8. L'esame è unico ed è inteso a verificare globalmente la preparazione acquisita dallo specializzando negli insegnamenti teorici seguiti e nelle attività pratiche (professionalizzanti) svolte nell'anno di corso.
9. La valutazione del profitto è espressa con un unico voto in trentesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode soltanto con parere unanime dei commissari.
10. Con il superamento dell'esame, lo specializzando acquisisce i crediti formativi universitari previsti per ciascuna attività dal Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione.
11. La non ammissione o il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola di Specializzazione e, per i medici, la risoluzione del contratto di formazione. Non è consentita la ripetizione dell'anno di corso.
12. La Scuola di Specializzazione può adottare un sistema di valutazione *in itinere*, con particolare riferimento alla verifica delle conoscenze, competenze e grado di autonomia acquisite nelle attività formative professionalizzanti registrate sul libretto personale di formazione (libretto di tirocinio).
13. I risultati delle valutazioni *in itinere* non sono oggetto di autonoma verbalizzazione ma di essi si tiene conto nell'ambito dell'esame di profitto annuale.
14. Hanno diritto di far parte della commissione tutti i docenti titolari degli insegnamenti tenuti nell'anno di corso. La commissione è presieduta dal Direttore della Scuola di Specializzazione o da un suo delegato.
15. L'esame è valido se svolto alla presenza di almeno tre membri della commissione, uno dei quali deve essere il Direttore della Scuola di Specializzazione o il suo delegato.
16. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sulle "verifiche del profitto" contenute nel Regolamento didattico di Ateneo, con particolare riguardo a quelle in materia di modalità di svolgimento e di verbalizzazione degli esami.

Articolo 23 – Esame di Diploma

1. Entro la metà dell'ultimo anno di corso, il Consiglio della Scuola di Specializzazione stabilisce e rende pubblica la data dell'esame per il conseguimento del Diploma di Specializzazione. La data dell'appello deve essere comunicata alla segreteria amministrativa almeno novanta giorni prima del suo svolgimento.
2. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione può stabilire un appello straordinario riservato agli Specializzandi che concludono il corso dopo avere recuperato un periodo di sospensione, dandone comunicazione nei termini di cui al precedente comma 1.
3. L'esame per conseguire il titolo deve tenersi almeno quindici giorni dopo lo svolgimento dell'esame di profitto dell'ultimo anno e comunque dopo la conclusione legale dell'ultimo anno di corso.
4. L'esame di Diploma si svolge presso l'ateneo che è sede amministrativa della Scuola di Specializzazione.
5. Per essere ammesso a sostenere l'esame di Diploma, lo specializzando deve avere conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti, secondo la durata e l'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione, per le attività diverse dalla prova finale.
6. In caso di esito negativo dell'esame o di assenza ingiustificata del candidato, l'esame può essere ripetuto una sola volta e nell'appello immediatamente successivo.
7. Lo specializzando deve presentare per via telematica la domanda per sostenere l'esame di Diploma almeno trenta giorni prima della data stabilita quale inizio dell'appello.
8. Nel caso degli Specializzandi medici l'inizio dell'appello è di norma il giorno successivo alla scadenza del contratto di formazione. Per gli Specializzandi non medici l'inizio dell'appello è stabilito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in una data successiva alla conclusione del corso di specializzazione.
9. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e la valutazione finale deve tenere conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dagli esami di profitto annuale e dalle eventuali differenti prove *in itinere*, nonché dei giudizi dei docenti e dei tutor.



10. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in uno dei settori scientifico-disciplinari tra quelli previsti dal Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della stessa scuola e sotto la guida di un relatore.
11. La tesi può essere redatta anche in lingua inglese o in altra lingua straniera, previa autorizzazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione.
12. La commissione per l'esame di Diploma è nominata dal referente della Struttura di Riferimento, su proposta del Consiglio della Scuola.
13. La commissione è composta da almeno cinque docenti della Scuola di Specializzazione, di cui almeno tre professori o ricercatori universitari, ed è presieduta dal Direttore della scuola stessa.
14. Per ogni singolo candidato la commissione può essere integrata con un esperto italiano o straniero di alta qualificazione scientifica o professionale.
15. Almeno uno dei relatori deve essere docente/tutor della Scuola di Specializzazione.
16. Ai fini del superamento dell'esame per il Diploma di Specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 30 punti. Il punteggio massimo è 50 punti, ai quali può essere aggiunta la lode con valutazione unanime della Commissione.
17. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la commissione redige apposito verbale.
18. In caso di aggregazione tra più atenei, il Diploma della Scuola di Specializzazione è rilasciato congiuntamente dai Rettori di tutte le università coinvolte.

Articolo 24 – Riconoscimento crediti e abbreviazioni di corso

1. Per gli iscritti alla Scuola di Specializzazione, il Consiglio della Scuola stessa delibera sulle richieste di riconoscimento di crediti formativi acquisiti in attività svolte in altre Scuole di Specializzazione o corsi equivalenti di atenei italiani o stranieri.
2. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione delibera, altresì, sul riconoscimento, parziale o totale, delle attività formative di coloro che abbiano già conseguito un titolo analogo presso l'Ateneo o in altra Università italiana o estera e che chiedano, contestualmente all'immatricolazione, l'abbreviazione di uno o più anni di corso.
3. Nei casi suddetti, il Consiglio della Scuola di Specializzazione valuta e convalida le attività ritenute coerenti con il percorso formativo della specializzazione.

TITOLO V - NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA

Capo I - Formazione e attività assistenziale

Articolo 25 – Caratteristiche della formazione

1. La formazione dello specializzando medico si svolge a tempo pieno.
2. Gli Specializzandi, con la sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 32 del presente Regolamento e con l'immatricolazione alla Scuola di Specializzazione, si impegnano a seguire, con profitto, il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.
3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli Specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella Rete Formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in conformità ai sopra citati ordinamenti e regolamenti didattici e tenendo conto delle indicazioni dei comitati didattici delle sedi aggregate, ove istituiti.
4. Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione e quello individuale di ciascun specializzando è portato a conoscenza dello specializzando stesso all'inizio del periodo di formazione. Il programma personale dello specializzando può essere aggiornato quando necessario, in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso specializzando.



5. Ogni attività formativa, teorica e/o pratica e assistenziale, dello specializzando si svolge sotto la guida di docenti e/o di tutor, afferenti a unità operative di Aziende ospedaliero/universitarie, di Aziende sanitarie o di qualunque altra struttura del SSN inserita nella Rete Formativa presso la quale lo specializzando è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione o dal Comitato Didattico della sede aggregata.
6. Il successivo articolo 25 disciplina la designazione annuale di tali docenti e tutor da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione.
7. L'assegnazione dello specializzando alle strutture della Rete Formativa da parte del Consiglio della Scuola deve essere preventivamente concordata ed esplicitamente formalizzata tra il Direttore della Scuola di Specializzazione il Direttore e/o il tutor dell'unità operativa/formativa alla quale lo specializzando viene assegnato e lo specializzando stesso e deve essere ratificata dalla direzione sanitaria della istituzione ospitante lo specializzando.
8. Lo specializzando deve assumere una graduale responsabilità operativa ed assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento e dal Regolamento didattico della sua Scuola di Specializzazione e le modalità individuate dal tutor, d'intesa con il Direttore della Scuola di Specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione.
9. La graduale assunzione di responsabilità deve tenere conto delle specifiche capacità dello specializzando desumibili dalle valutazioni dei docenti e dei tutor.
10. In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

Articolo 26 – Attività assistenziali dello specializzando

1. Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono qualificate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale nei seguenti gradi:
 - a. **attività di appoggio** - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
 - b. **attività di collaborazione** - quando il medico in formazione svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo di personale medico strutturato;
 - c. **attività autonoma** - quando il medico in formazione svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale; il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento.
2. La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità, secondo quanto definito nei precedenti commi, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto dello sviluppo della formazione e considerate le proposte definite d'intesa tra i Medici in Formazione Specialistica, i tutor individuali e i responsabili delle Unità operative nelle quali si svolge la formazione.
3. I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, ai sensi del D.Lgs n. 368/1999, sono concordati dal Consiglio della Scuola con i Dirigenti responsabili delle strutture sanitarie presso le quali il medico in formazione specialistica svolge la formazione sulla base del proprio programma formativo. Il monitoraggio interno delle attività formative svolte, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs n. 368/1999, dal libretto-diario delle attività formative riportante dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi svolti dallo specializzando, con un giudizio del tutor sulle capacità e le attitudini dimostrate.
4. La valutazione del tutor è funzionale ad attestare la capacità e qualità professionale dello specializzando attraverso una periodica valutazione, di cui condivide la responsabilità con il responsabile della struttura e con il Direttore, che la sottoscrive approvandola.
5. I criteri per la valutazione dello specializzando possono essere articolati dal Consiglio della Scuola, tenendo conto anche dei fattori quali:
 - Competenze cliniche;
 - Competenze tecniche;
 - Riferimento e rispetto di standard e di linee-guida;
 - Capacità di assumere decisioni e responsabilità commisurate;
 - Capacità di scelte appropriate nelle strategie e nei percorsi diagnostico-terapeutici;
 - Capacità di identificare e gestire condizioni di emergenza e di rischio;



- Capacità organizzative;
- Capacità relazionali.

6. Le valutazioni del Tutor, visionate e validate dal responsabile della struttura, sono oggetto di periodica supervisione da parte del Direttore cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dallo specializzando. Tale "idoneità" dello specializzando è temporanea e vincolata ad una verifica periodica, di norma annuale, e consente di affidare ad esso responsabilità assistenziali autonome. L'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire, pertanto, in maniera nominale per ogni singolo specializzando e non è necessariamente legata solo ai passaggi di anno.
7. Per tutte le attività assistenziali al medico in formazione specialistica deve essere sempre garantito come referente un medico specialista della disciplina oggetto della specializzazione, presente o in pronta disponibilità all'interno della Struttura, in rapporto ai livelli di responsabilità attribuiti; ciò come doverosa tutela delle persone (utente e specializzando) e come momento essenziale per l'apprendimento.
8. La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.).
9. È responsabilità del Direttore e del Consiglio di Scuola attribuire compiti e livelli di responsabilità agli Specializzandi. Ciò deve essere chiaro e definito specie per le attività maggiormente a rischio (come, a titolo esemplificativo, consulenza, guardie, procedure invasive).

Articolo 27 – Tutor

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione individua, al momento della programmazione didattica annuale, il personale dipendente dal SSN o da altri enti convenzionati, operante in strutture appartenenti alla Rete Formativa della Scuola di Specializzazione della sede amministrativa o esperti esterni di alta qualificazione professionale ai quali affidare l'incarico di tutor. Il Consiglio delle Scuole di Specializzazione dell'Università di Cagliari quale sede amministrativa individua tali docenti secondo le indicazioni dei regolamenti e le linee guida dell'Ateneo di Cagliari.
2. Il tutor è la figura, universitaria o appartenente al SSN, che il Consiglio della Scuola di Specializzazione o il Comitato Didattico della sede aggregata identifica quale responsabile del percorso formativo dello specializzando, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio della Scuola, sia per la progressiva assunzione dei compiti assistenziali che per le attività didattiche, di studio e professionalizzanti.
3. I tutor collaborano con il Direttore della Scuola per la corretta e adeguata formazione degli specializzandi
4. Il tutor rappresenta il punto di riferimento dello specializzando, quale figura professionale in possesso delle adeguate conoscenze e capacità orientative. Lo specializzando deve essere messo nelle condizioni di poter consultare tale figura ogni qual volta lo ritenga necessario.
5. Ogni specializzando ha più tutor di riferimento durante il percorso formativo in base alle necessità di formazione e alla disponibilità della Scuola. Il numero di Specializzandi che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a tre.
6. Il tutor rappresenta altresì il raccordo tra il Direttore e il Consiglio della Scuola di Specializzazione e i responsabili delle strutture sanitarie presso le quali vengono svolte, di volta in volta, dagli Specializzandi le attività assistenziali professionalizzanti.
7. I tutor vengono designati sulla base di requisiti predeterminati, adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.
8. I tutor che non fanno parte del Consiglio della Scuola, su invito del Direttore della Scuola di Specializzazione possono parteciparvi senza diritto di voto.



Capo II - Impegno orario e assenze

Articolo 28 – Impegno orario

1. L'impegno orario richiesto per gli Specializzandi medici è pari a quello previsto per il personale medico strutturato del SSN a tempo pieno, attualmente pari a trentotto ore settimanali. L'eventuale impegno orario eccedente quello previsto non dà luogo ad alcuna indennità, compenso o emolumento aggiuntivo rispetto all'ammontare del contratto di formazione.
2. L'impegno orario richiesto per lo specializzando è comprensivo sia delle attività professionalizzanti che della didattica.
3. La presenza dello specializzando è accertata, di norma, mediante controlli di tipo automatico.
4. La partecipazione a convegni, congressi, corsi e seminari deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola di Specializzazione che garantisce la loro coerenza con gli obiettivi formativi dello specializzando.
5. I periodi per tali attività non vanno computati nei trenta giorni di assenza giustificata per motivi personali (cosiddette "ferie") di cui lo specializzando può usufruire ai sensi del successivo articolo 27.
6. Il controllo in merito alla frequenza oraria giornaliera conforme alle prescrizioni didattiche e professionalizzanti del Consiglio della Scuola di Specializzazione, è svolto dal Direttore della Scuola di Specializzazione o da un suo delegato.

Articolo 29 – Assenze per motivi personali ("ferie")

1. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, autorizzate – di norma preventivamente – dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di corso e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico per gli Specializzandi medici.
2. I giorni di assenza per motivi personali eventualmente non utilizzati nell'anno di corso non si cumulano ai trenta giorni disponibili per l'anno successivo.

Articolo 30 – Assenze ingiustificate

1. Sono ingiustificate le assenze dello specializzando che non rientrino nella fattispecie del precedente articolo.
2. Le assenze ingiustificate devono essere recuperate entro l'anno di corso in cui si sono verificate e prima dell'esame di profitto per il passaggio all'anno successivo o per l'ammissione all'esame finale.
3. L'assenza ingiustificata degli Specializzandi medici che si prolunga oltre i cinque giorni viene segnalata agli uffici amministrativi dell'Ateneo che provvedono a sospendere il trattamento economico per il periodo corrispondente.
4. Le prolungate assenze ingiustificate comportano per gli Specializzandi medici la risoluzione del contratto.
5. Si considera prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi nell'anno di corso, anche non consecutivi.

Articolo 31 – Obblighi formativi dei Specializzandi medici ammessi "in soprannumero"

1. Gli ammessi in soprannumero alle Scuole di Specializzazione quali assegnatari di posti riservati a medici a tempo indeterminato presso strutture sanitarie fuori Rete Formativa o a medici militari (articolo 35 del decreto legislativo n. 368/1999) sono tenuti al medesimo impegno orario di cui al precedente articolo 26.
2. Essi svolgono l'attività formativa presso l'università e le strutture inserite nella Rete Formativa della Scuola di Specializzazione durante il loro ordinario orario di servizio con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.
3. Essi non possono svolgere il percorso formativo pratico a tempo pieno e le altre attività formative previste nell'ambito del reparto dell'azienda/ente di provenienza, pur se corrispondente alla specializzazione scelta.



TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32 – Emanazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato dagli organi dell'Ateneo, sentita la Struttura di Riferimento, secondo le procedure previste dallo statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito d'Ateneo.
3. Le medesime procedure si seguono per le eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed entro i sessanta giorni successivi, devono essere costituiti i Consigli delle Scuole di Specializzazione ed eletti i rispettivi direttori secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Al momento della costituzione dei consigli e a seguito della nomina dei direttori delle Scuole di Specializzazione, decadono i comitati ordinatori e i loro coordinatori.

Articolo 33 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.